LAVORO & PREVIDENZA - 2021

CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI 2020

01. NOZIONE

Con la **Circolare n. 17 del 6 febbraio 2020** l'INPS ha comunicato l'importo dovuto, per l'anno 2020 per i lavoratori domestici, precisando quanto appresso.

L'ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,5%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2018 - dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019 - dicembre 2019.

Conseguentemente sono state determinate **le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2020** per i lavoratori domestici.

Restano in vigore gli esoneri previsti dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19/2006.

Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull'aliquota complessiva.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e ss.mm.ii., pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

02. IMPORTO CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ANNO 2020

SENZA CONTRIBUTO ADDIZIONALE

articolo 2, comma 28, della L. n. 92/2012 e ss.mm.ii.

RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF*
fino a € 8,10	€ 7,17	€ **1,43** (0,36)**	€ **1,44** (0,36)**
oltre € 8,10 fino a € 9.86	€ 8,10	€ **1,62** (0,41)**	€ **1,63** (0,41)**
oltre € 9,86	9,86	€ **1,97** (0,49)**	€ **1,98** (0,49)**
Oltre 24 ore settimanali	€ 5,22	€ **1,04** (0,26)**	€ **1,05** (0,26)**

*Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

**La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

articolo 2, comma 28, della L. n. 92/2012 e ss.mm.ii.,

da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF*
fino a € 8,10	€ 7,17	€ **1,53** (0,36)**	€ **1,54** (0,36)**
oltre € 8,10 fino a € 9.86	€ 8,10	€ **1,73** (0,41)**	€ **1,74** (0,41)**
oltre € 9,86	9,86	€ **2,11** (0,49)**	€ **2,12** (0,49)**
Oltre 24 ore settimanali	€ 5,22	€ **1,12** (0,26)**	€ **1,12** (0,26)**

*Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

**La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020

SENZA CONTRIBUTO ADDIZIONALE
articolo 2, comma 28, della L. n. 92/2012 e ss.mm.ii.

Gestione	Lavoratori domestici con CUAF		Lavoratori domestici senza CUAF	
	Aliquote	Coefficienti	Aliquote	Coefficienti
FPLD	17,4275%	0,872793	17,4275%	0,867579
ASpI	1,0300%	0,051584	1,1500%	0,057250
CUAF	0%	0		
MATERNITA'	0%	0	0%	0
INAIL	1,31%	0,065607	1,31%	0,65215
Fondo garanzia T.F.R.	0,20%	0,010016	0,20%	0,009956
TOTALE	**19,9675%**	**1**	**20,0875%**	**1**

COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
articolo 2, comma 28, della L. n. 92/2012 e ss.mm.ii.,
da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

Gestione	Lavoratori domestici con CUAF		Lavoratori domestici senza CUAF	
	Aliquote	Coefficienti	Aliquote	Coefficienti
FPLD	17,4275%	0,815608	17,4275%	0,811053
ASpI	1,0300%	0,048204	1,1500%	0,053519
CUAF	0%	0		
MATERNITA'	0%	0	0%	0
INAIL	1,31%	0,061308	1,31%	0,060966
Contributo addizionale	1,40%	0,065520	1,40%	0,065154
Fondo garanzia T.F.R.	0,20%	0,009360	0,20%	0,009308
TOTALE	**21,3675%**	**1**	**21,4875%**	**1**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

(1) L'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e ss.mm.ii., ha istituito l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli articoli 12, comma 6 (1,30%) e 28, comma 1 (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.

(2) L'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e ss.mm.ii., ha previsto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all' 1,40% della retribuzione convenzionale.

(3) In base all'articolo 1, comma 769, della legge 26 dicembre 2006, n. 296(legge finanziaria 2007), dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.

(4) In base alla legge 23 dicembre 2005, n. 266(legge finanziaria 2006), commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 09 marzo 1989, n. 88, è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).

(5) L'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388(legge finanziaria 2001), riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8% (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8%) oppure pari a 0,4%a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8%).

(6) L'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000),dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20%. Tale riduzione resta confermata dall'articolo 43 della legge 28 dicembre 2001 n.448(legge finanziaria 2002).

(7) A norma dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,n.286(Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dal 1° gennaio 2000 è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.

(8) A norma dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC.

(9) In base al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.

(10) In applicazione dell'articolo 27, comma 2-*bis*, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50% ogni due anni con iniziodal 1° gennaio 1997, andando a regime dal 1° gennaio 2011.